



TAR Lazio: ECM obbligatoria solo per dipendenti e convenzionati

Data 03 dicembre 2004
Categoria professione

L'obbligatorietà dell'ECM, così come concepita, è esclusivamente per i sanitari dipendenti, mentre, per i liberi professionisti, tale obbligo è da ricondursi nell'ambito dell'Ordine professionale

Tale obbligazione deontologica è sancita dall'art.16 del vigente Codice di deontologia professionale che testualmente prevede infatti che il medico "ha l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione permanente". La sentenza del Tar Lazio è più che esplicita. Oltre a rimarcare che l'Ecm si "appaesava obbligatoria solo per i sanitari del SSN", sancisce che "il controllo delle prestazioni connesso alla formazione e all'aggiornamento è rimesso", oltre che agli ordini ed ai Collegi professionali, soprattutto "al mercato", vale a dire dall'apprezzamento, o meno, del cliente-paziente".

Giuseppe Renzo, presidente della Commissione Nazionale Odontoiatri ha affermato: "E' quanto andiamo da sempre sostenendo - ha infine detto sempre Renzo - è il paziente, con le sue scelte, ad essere il barometro della competenza del professionista".

Fonte FNOMCeO 03/12/04